

Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale

Associazione Sportiva Dilettantistica VELE WILLIAMS APS

Costituzione e scopi

Art. 1. È costituita nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato Associazione Sportiva Dilettantistica VELE WILLIAMS APS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione si riserva di chiedere la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017 con verbale di assemblea ordinaria.

L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potranno essere inseriti e utilizzati nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, del CIP, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, e degli enti di promozione sportiva cui aderisce.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

Tutte le disposizioni del presente statuto sono ispirate ai principi di democraticità e pari opportunità, peraltro contenuti anche nell'articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, nonché alla lealtà sportiva e all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto e la partecipazione dei propri atleti tesserati e tecnici alle assemblee federali e/o degli enti di promozione sportiva affilianti. Si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e si impegna a designare il responsabile della protezione dei minori ai sensi dell'art. 33 co. 6 D.Lgs. 36/2021 e disposizioni attuative, per la lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e per la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. L'associazione intende conseguire il riconoscimento a fini sportivi ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 36/2021 e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport.

L'associazione ha sede legale in Fano (PU). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare

l'Associazione promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare quelli che praticano sport, sollecitando la crescita e l'inserimento delle persone con fragilità.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari e/o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 comprendono le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del codice del terzo settore:

lett. t) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, svolgerà a titolo esemplificativo le seguenti azioni:

- gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche nelle discipline individuate dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, alle discipline degli sport velici come regolamentate dalla FIV e dagli organismi affilianti, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, l'inclusione e la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli nelle discipline indicate e in ogni altra ammissibile all'iscrizione al registro, che verrà individuata dal consiglio direttivo, comprendendo: pratica sportiva, attività formativa o didattica; ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo; l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni, eventi, raduni e simili; partecipazione di squadre di atleti e di atleti alle manifestazioni e competizioni indette dagli organismi affilianti nonché dagli organismi sportivi internazionali o da altri enti e comitati organizzatori; stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi.
- *attività culturali e formative dedicate alla divulgazione in tema di inclusione e sostegno alle persone affette da Sindrome di Williams e ai loro familiari quali a titolo esemplificativo, eventi e incontri, workshop, laboratori, corsi di formazione anche coinvolgendo le comunità locali in progetti integrati;*
- *attività editoriale: pubblicazione di una rivista notiziario; pubblicazione di raccolte, testi e studi in materie inerenti all'attività e le finalità istituzionali dell'associazione;*
- *iniziative di solidarietà e inclusione a favore di persone svantaggiate che vivono in un contesto di emarginazione sociale e di contrasto alla povertà educativa;*
- *partecipazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e progetti socio-educativi e formativi, ricreativi, artistici, finanziati da enti pubblici e privati per realizzare azioni concrete ed efficaci nell'attuazione delle attività di interesse generale previste dal presente statuto, con particolare riguardo alle persone affette dalla Sindrome di Williams e ai loro familiari;*

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa a titolo esemplificativo la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, la partecipazione a bandi destinati agli enti del terzo settore; la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature, beni mobili e immobili per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie; la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali anche a scopo di autofinanziamento.

L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti.

Art. 3. Sono compiti dell'associazione:

- a) promuovere attività di utilità sociale per la diffusione delle attività culturali, formative, ricreative, artistiche, sportive e motorie, finalizzate alla sensibilizzazione sul tema della disabilità in genere e in modo particolare alle persone affette da Sindrome di Williams, alla promozione della salute psico fisica, alla valorizzazione degli sport velici, all'inclusione e socializzazione, in ogni manifestazione e rappresentazione;
- b) promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative formative, culturali, ricreative, artistiche, sportive, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- c) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione.

Ammissione degli associati

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

- *partecipazione e organizzazione di attività sociali e ricreative, rivolte a valorizzare l'inclusione di persone svantaggiate affette da Sindrome di Williams e dei loro familiari;*
- *stipula di convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art. 36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali.*

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di gadgets e indumenti sportivi con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- gestire attività, servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività di interesse generale, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo;
- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

I soci minorenni esercitano i loro diritti tramite l'esercente la responsabilità genitoriale e acquisiscono automaticamente il diritto di elettorato passivo alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Volontario e attività di volontariato

Art. 8. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo quanto ammesso dalle norme vigenti.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 9. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Risorse economiche

Art. 10. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Bilancio

Art. 11. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno salva diversa disposizione prevista per legge. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Assenza di scopo di lucro

Art. 12. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Organi

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

- assemblea degli associati;
- organo di amministrazione;
- presidente;
- organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Assemblea

Art. 14. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal direttivo e convocata dal presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 8 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

Art. 15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. c).

Art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio, o almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, L'assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 17. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art. 19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio l'assemblea potrà tenersi anche a distanza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da 3 a 7 membri, purché in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il presidente, il vicepresidente e il segretario compongono la presidenza. Si applicano l'art. 11 D.Lgs. 36/2021 e le norme dell'ordinamento sportivo sull'incompatibilità e sui requisiti per l'assunzione delle cariche.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero organo direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del presidente il consiglio nomina nel suo seno un nuovo presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonché alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del consiglio;
- delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. c);
- delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari;
- determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art. 23. Il presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo

Art. 24. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art. 25. L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art. 26. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività è devoluto ad altro ente del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 per finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sorte nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'organismo affiliante, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, e per tutte le controversie insorte in relazione allo svolgimento di attività non riconosciute dall'ordinamento sportivo, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Norma transitoria

Art. 30. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Esente da bollo in modo assoluto art. 27-bis Allegato B D.P.R. 642/1972

Roberto Poma
Emilio Rinaldi
Elisa Rinaldi
Abul: Franco
Aurabelle Agati
Margherita Lucarelli
[Signature]